

(N. 1417)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1985

Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo

ONOREVOLI SENATORI. — La grave crisi in cui versano alcuni settori dell'economia agricola impone il ricorso ad interventi urgenti, di immediata realizzabilità, volti a recuperare le potenzialità di ripresa che tali settori ancora posseggono.

Gli interventi previsti dal disegno di legge sono strettamente limitati ad esigenze indifferibili e diretti ad evitare ulteriori deterioramenti particolarmente evidenti nel settore bieticolo-saccarifero, che trovasi in una delicata fase di ristrutturazione e di riordino secondo le linee dell'apposito Piano nazionale.

Con l'articolo 1 viene, quindi, disposto uno stanziamento di lire 72 miliardi, di cui

40 miliardi erano originariamente previsti nel disegno di legge di utilizzazione delle disponibilità residue sul FIO per il 1984, per far fronte al pagamento dell'importo perequativo straordinario allo zucchero prodotto nella campagna bieticolo-saccarifera 1984-1985.

Per quanto riguarda le esigenze considerate, il maggior fabbisogno di lire 72 miliardi, rispetto a quello di 55 miliardi di cui alla delibera del CIPE in data 11 ottobre 1984, è determinato dalla circostanza che, mentre il precedente fabbisogno era stato calcolato sul presunto quantitativo di produzione di zucchero della campagna 1984-1985, il nuovo, invece, è rapportato all'effett-

tivo quantitativo, accertato sulla base della documentazione UTIF in quintali 12.113.638.

Ora, se si considera che per lo zucchero prodotto l'aiuto da concedere è di lire 5.912 a quintale, ne risulta che il fabbisogno reale di spesa assomma ai richiesti 72 miliardi.

Vengono, inoltre, determinate le condizioni di partecipazione della « RIBS S.p.A. - Risanamento agro-industriale zuccheri » al capitale di società saccarifere e quelle di riscatto a fine periodo d'intervento della società stessa, stabilendosi che le azioni o quote sociali delle società partecipate vengono acquisite al valore nominale, come pure allo stesso valore nominale vengono riscattate dagli altri soci al termine del periodo d'intervento. Tale norma è necessaria per definire in modo chiaro e puntuale i termini da inserire nei patti parasociali tra la RIBS S.p.A. e le società partecipate e per superare le difficoltà di ordine interpretativo e applicativo alle quali dava luogo la formulazione dell'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 700.

La ristrutturazione della produzione lattiera a livello regionale, o delle zone di raccolta, prevista dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 857 del 1984 del Consiglio delle Comunità europee, in data 31 marzo 1984, prospetta conseguenze estremamente gravi, che possono essere alleviate in via immediata soltanto attraverso la concessione ai produttori agricoli di incentivi diretti a favorire l'esportazione di vacche lattifere, vive o macellate.

In ordine alla concessione di tali aiuti, diretti ad eliminare dal circuito produttivo nazionale vacche lattifere e giovenche, l'articolo 2 commisura l'intervento ad un fabbisogno contenuto in lire 15 miliardi, stimato sui seguenti dati previsionali:

esportazione di carne proveniente da 50.000 vacche macellate con peso carcassa di quintali 2,50 in media e con una restituzione unitaria di lire 100.000 a quintale per spese di stoccaggio, commercializzazione e collocamento in perdita sul mercato mondiale: lire 12.500 milioni;

esportazione di 15.000 vacche lattifere e giovenche a lire 400.000 a capo: lire 6.000 milioni.

Si tratta di un'azione coerente con gli obiettivi comunitari e molto limitata rispetto agli aiuti nazionali accordati in altri Paesi ai produttori zootecnici.

L'articolo 3 è inteso a tradurre in disposizione di legge materiale la concessione all'INEA di un contributo straordinario di lire 1 miliardo, in ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987, per far fronte alle esigenze connesse al funzionamento della rete di informazione contabile agricola, di cui al regolamento (CEE) n. 79/65 del 19 giugno 1965, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto nella tabella B annessa alla legge finanziaria 1985.

L'articolo 4, infine, contiene la norma finanziaria per la copertura degli oneri recati dal disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il pagamento dell'importo perequativo straordinario allo zucchero prodotto nella campagna bieticolo-saccarifera 1984-1985 è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 72 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 700, è sostituita dalla seguente: « La RIBS S.p.A., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di società ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, stipula appositi accordi con i quali si stabilisce che le azioni o quote sociali nelle società partecipate vengono acquisite dalla stessa RIBS S.p.A. al loro valore nominale e che gli altri soci si impegnano a riscattare al valore nominale, alla fine del periodo di intervento ed in ogni caso nel termine massimo di cui al comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la RIBS S.p.A. è titolare ».

Art. 2.

1. Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio delle Comunità europee, in data 31 marzo 1984, possono essere accordati contributi a favore dei produttori agricoli per incentivi diretti ad eliminare dal circuito produttivo nazionale vacche lattifere o giovenche.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere, per l'anno 1985, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà ripartito tra le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione inter-regionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

Per lo svolgimento delle attività connesse alla rete di informazione contabile agricola, istituita dal regolamento (CEE) n. 79/65 del Consiglio delle Comunità europee, in data 19 giugno 1965, è assegnato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) un contributo straordinario di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90 miliardi nel triennio 1985-1987, di cui lire 88 miliardi nell'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a lire 87 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura), n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate) » e, quanto a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni fino al 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 del predetto stato di previsione, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « INEA — Integrazione del contributo per lo svolgimento delle attività comunitarie ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.